



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/11/2005

=====

ADDI' 29/11/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELES	Francesco	Assessore
		Vice			
POMILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: Brachetti - Michelangeli - Nieri - Valentini

DELIBERAZIONE 1080

Oggetto:

Misure di prevenzione dell'Influenza aviaria sul territorio regionale e istituzione della consulta regionale per il coordinamento delle iniziative previste.



Oggetto: Misure di prevenzione dell'Influenza aviaria sul territorio regionale e istituzione della consulta regionale per il coordinamento delle iniziative previste.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità, *di concerto con l'Assessore all'Agricoltura e l'Assessore all'Ambiente e cooperazione tra i popoli*.

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta";

Visto il D.P.R. 15 novembre 1996, n.656 – Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;

Vista la decisione 2005/464/CE del 21 giugno 2005, con la quale la Commissione dell'Unione europea ha richiesto la predisposizione di programmi relativi all'effettuazione di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici per il periodo 2005-2006;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile, come modificata dall'ordinanza ministeriale del 10 ottobre 2005;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 ottobre 2005, la quale, alla luce della citata decisione, dispone l'attivazione di un piano straordinario di monitoraggio per l'influenza aviaria nei volatili selvatici, incaricandone l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) con la collaborazione del Centro di Referenza per le malattie degli Animali Selvatici (CERMAS);

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 19 ottobre 2005 recante "Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria";

Vista la Decisione della Commissione <sup>EUROPEA</sup> del 19 ottobre 2005 n.734 che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio;

Vista la Decisione della Commissione <sup>EUROPEA</sup> del 21 ottobre 2005 n. 744 recante disposizioni per la prevenzione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, nei volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici degli Stati membri;

Vista la Decisione della Commissione <sup>EUROPEA</sup> del 21 ottobre 2005 n. 745 che modifica la decisione 2005/734/CE che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai

229



1080 29 NOV. 2005 *ll*

volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio;

Vista la nota del Ministero della Salute del 22 settembre 2005 n. DGVA.VIII/33823/p-i.8d/108 che, in attesa dell'approvazione del programma predisposto dal Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria ed in considerazione dell'urgenza di adottare misure idonee a limitare l'eventuale diffusione della malattia, dispone l'immediata attivazione di un piano di monitoraggio nazionale per gli allevamenti commerciali e per i volatili selvatici, affidandone rispettivamente l'esecuzione ai servizi veterinari regionali ed all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.), con la collaborazione del Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Animali Selvatici (Ce.R.M.A.S.);

Vista la nota della Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale del 31 ottobre 2005 n.130062/4V15, che definisce le modalità esecutive dei controlli sugli allevamenti avicoli commerciali presenti sul territorio regionale, in attuazione della citata nota ministeriale;

Rilevata l'esigenza, di attivare un Piano regionale organico di controllo della influenza aviaria, sulla base delle disposizioni del Ministero della Salute e dell'Unione Europea, con particolare riferimento alle norme inerenti:

- l'anagrafe degli insediamenti avicoli
- il controllo della movimentazione dei volatili
- la sorveglianza attiva e passiva negli allevamenti industriali e rurali;
- la Biosicurezza negli allevamenti avicoli
- la gestione dell'emergenza di eventuali focolai
- il controllo nella etichettatura della Carni;

affidandone il coordinamento alla Direzione Regionale Tutela della salute e Sistema Sanitario Regionale;

Ritenuto di costituire una consulta regionale per il coordinamento delle iniziative previste dalla presente Deliberazione, coordinata dalla Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario regionale, ~~che provvederà con proprio provvedimento al suo insediamento,~~ individuandone i componenti anche nell'ambito della Direzione Regionale Agricoltura, Direzione Regionale Ambiente, Direzione Regionale Attività della Presidenza - Area Protezione Civile, Istituto Zooprofilattico delle regioni Lazio e Toscana, Agenzia di Sanità Pubblica, Agenzia Regionale per i Parchi, nonché delle Organizzazioni Professionali operanti in materia di agricoltura; *ALLA NOMINA DEI COMPONENTI ED*

*\* AL SUO INSIDIAMENTO SI PROVVEDERÀ CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE*

Ritenuto necessario garantire una informazione chiara e puntuale nei confronti dei cittadini circa l'attività di sorveglianza e controllo svolta sul territorio regionale;

Ritenuto, inoltre, predisporre una documentazione tecnico-informativa omogenea da utilizzare come strumento di comunicazione verso gli operatori del settore avicolo ed i consumatori;

Considerata l'urgenza di adottare tutte le misure idonee a evitare il rischio di diffusione dell'influenza aviaria nel territorio della Regione Lazio, in applicazione di quanto disposto dalle disposizioni ministeriali e comunitarie precedentemente citate, affidandone l'attuazione alla Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale con particolare riferimento a:

- articolo unico comma 3 lettera b ed allegato A dell'O.M. 10 ottobre 2005

*b) i volatili devono essere mantenuti in quarantena per 21 giorni dal momento dell'accasamento, ad eccezione di quelli introdotti negli allevamenti rurali nonché negli allevamenti industriali in grado di garantire l'attuazione delle misure di biosicurezza di cui all'allegato A alla presente ordinanza. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le Regioni e le Province autonome attuano, sul territorio di competenza, le norme previste all'allegato A*

- articolo 2 O.M. 22/10/2005

*1. A seguito della valutazione del rischio di introduzione del virus dell'influenza aviaria, effettuata in base ai criteri di cui all'allegato B alla presente ordinanza, le Regioni e Province autonome individuano gli allevamenti all'aperto, sia rurali che industriali, che devono essere sottoposti a misure di biosicurezza.*

*2. In particolare, per tutti gli allevamenti identificati a rischio, devono essere rese obbligatorie doppie reti antipassero per evitare, per quanto possibile, contatti di volatili domestici con i selvatici in particolare tra anatidi domestici e avifauna selvatica e, inoltre, dovranno essere evitati contatti tra anatidi e altre specie di volatili.*

*3. I servizi veterinari delle ASL devono effettuare idonei sopralluoghi per verificare la corretta attuazione delle misure previste al presente articolo*

- articolo 3 O.M. 22/10/2005

*1. Sono vietati mostre, mercati, fiere o qualsiasi altro concentramento di pollame e altri volatili su tutto il territorio nazionale.*

*2. In deroga al divieto di cui al comma precedente le Regioni e le Province autonome possono autorizzare mostre, mercati, fiere o qualsiasi altro concentramento di avicoli, in base alla valutazione del rischio di diffusione del virus dell'influenza aviaria, dandone immediata comunicazione al Ministero della Salute.*

- articolo unico comma 6 O.M. 19/10/2005

*6. Le Regioni e le Province autonome effettuano specifiche attività di audit presso le strutture in cui sono presenti i volatili e provvedono a trasmettere al Ministero della salute periodiche relazioni circa gli esiti e gli eventuali provvedimenti adottati nel caso di riscontro di inadempienze.*

Ritenuto, inoltre, opportuno disporre controlli integrativi del Piano nazionale di monitoraggio sulla Fauna Selvatica;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 855 del 11/10/2005 avente per oggetto Costituzione di un Gruppo di Coordinamento Regionale per la Pandemia Influenzale;

Ritenuto opportuno attivare, ove necessario, specifici meccanismi di raccordo con l'Agenzia di Sanità Pubblica, con ulteriori organismi regionali operanti in materia di malattie infettive e con il gruppo di Gruppo di Coordinamento Regionale per la Pandemia Influenzale;

Ritenuto opportuno garantire, che le aziende U.U.S.S.L.L. :

(i) dispongano di dispositivi di protezione individuale adeguati (D.P.I.) per gli operatori del Servizio Sanitario Regionale coinvolti;

(ii) verifichino l'adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale in dotazione alle imprese del settore avicolo;



Ritenuto inoltre di promuovere, in collaborazione con l'ASP l'offerta attiva della vaccinazione per i dipendenti delle imprese del settore avicolo, nei confronti della influenza comune, con lo scopo di ridurre il rischio di confezione tra virus umano ed aviario;

All'unanimità

### DELIBERA

- 1) di costituire una consulta regionale per il coordinamento e la verifica delle iniziative previste dalla presente Deliberazione, coordinata dalla Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario regionale, ~~che provvederà con proprio provvedimento al suo insediamento~~, individuandone i componenti anche nell'ambito della Direzione Regionale Agricoltura, e Direzione Regionale Ambiente, Direzione Regionale Attività della Presidenza – Area Protezione Civile, Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, Agenzia di Sanità Pubblica, Agenzia Regionale per i Parchi, nonché delle Organizzazioni Professionali operanti in materia di agricoltura; *ALLA NOMINA DEI COMPONENTI ED AL SUO INSEDIAMENTO SI PROVVEDERÀ CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE* *lee*
- 2) di dare mandato alla Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario regionale:
  - a) di attivare un piano di monitoraggio sistematico per gli allevamenti avicoli commerciali, affidandone l'esecuzione alle Aziende Sanitarie Locali ed all'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana;
  - b) di rendere completamente operante l'anagrafe degli insediamenti avicoli, nell'ambito del sistema dell'Anagrafe Zootecnica Regionale gestita ai sensi della DGR 1098/2002, quale Centro operativo Regionale, dall'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, e dalle Aziende Sanitarie Locali;
    - i) di affidare, in tale ambito, quali obiettivi preminenti:
      - all'Istituto Zooprofilattico il compito di assicurare l'adeguamento dell'attuale Anagrafe Regionale alle esigenze informative previste dal Ministero della Salute e di pubblicazione sul sito della Regione Lazio,
      - alle Aziende Sanitarie Locali il completamento del censimento degli insediamenti avicoli commerciali, così come definiti, dalle Ordinanze ministeriali citate in premessa provvedendo in via prioritaria alla loro georeferenziazione;
  - c) di monitorare i controlli effettuati su allevamenti e volatili selvatici presenti sul territorio regionale, affidandone la raccolta dei dati e l'elaborazione all'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale che curerà la pubblicazione periodica dei risultati sul sito ufficiale della Regione Lazio;




*lee*

d) **di adottare tutti gli atti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni ministeriali e comunitarie sul territorio regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti d'intervento:**

- (i) garantire che i volatili siano mantenuti in quarantena per 21 giorni dal momento dell'accasamento, ad eccezione di quelli introdotti negli allevamenti rurali nonché negli allevamenti industriali in grado di garantire l'attuazione delle misure di biosicurezza di cui all'allegato A all'ordinanza del 10/10/2005;
- (ii) attuare entro il 30 aprile 2006 le norme previste dall'allegato A dell'Ordinanza ministeriale 10/10/2005 (misure di biosicurezza);
- (iii) individuare le aree del territorio regionale nelle quali gli allevamenti all'aperto, sia rurali che industriali, debbano essere sottoposti a misure di biosicurezza, sulla base dell'analisi del rischio condotta dall'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, in collaborazione con la Direzione Regionale Ambiente e l'Agenzia Regionale per i Parchi (ARP);
- (iv) rendere obbligatorio l'impiego, per tutti gli allevamenti identificati nelle aree a rischio, di doppie reti antipassero per evitare, per quanto possibile, contatti di volatili domestici con i selvatici in particolare tra anatidi domestici e avifauna selvatica e, inoltre, evitare contatti tra anatidi e altre specie di volatili;
- (v) disporre che i Servizi veterinari delle Aziende UU.SS.LL. effettuino idonei sopralluoghi per verificare la corretta attuazione di tali misure;
- (vi) assicurare che le Aziende UU.SS.LL. vigilino sul rispetto del divieto di mostre, mercati, fiere o qualsiasi altro concentrazione di pollame e altri volatili su tutto il territorio regionale;
- (vii) definire i criteri secondo i quali, le Aziende UU.SS.LL., in deroga al divieto di cui al punto precedente possano autorizzare mostre, mercati, fiere o qualsiasi altro concentrazione di avicoli, in base alla valutazione del rischio di diffusione del virus dell'influenza aviaria, dandone immediata comunicazione al Ministero della Salute;
- (viii) definire i criteri di specifiche attività di audit presso le strutture in cui sono presenti i volatili provvedendo a trasmettere al Ministero della Salute periodiche relazioni circa gli esiti e gli eventuali provvedimenti adottati nel caso di riscontro di inadempienze;
- (ix) adottare misure idonee e fattibili al fine di ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria dai volatili che vivono allo stato selvatico ai volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici, ai sensi della decisione n. 744/2005 del 21/10/2005;

e) **di garantire, che le aziende UU.SS.LL. :**

- (i) dispongano di dispositivi di protezione individuale adeguati (D.P.I.) per gli operatori del Servizio Sanitario Regionale coinvolti;
- (ii) verifichino l'adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale in dotazione alle imprese del settore avicolo;



1080 29 NOV. 2005

leg

- f) di promuovere, in collaborazione con l'ASP l'offerta attiva della vaccinazione per i dipendenti delle imprese del settore avicolo, nei confronti della influenza comune, con lo scopo di ridurre il rischio di infezione tra virus umano ed aviario;
  - g) di attivare, ove necessario, specifici meccanismi di raccordo con l'Agenzia di Sanità Pubblica, con ulteriori organismi regionali operanti in materia di malattie infettive e con il Gruppo di Coordinamento Regionale per la Pandemia Influenzale;
  - h) di attivare, in caso di insorgenza di focolai di influenza aviaria, una unità di crisi di sanità pubblica veterinaria, individuandone i componenti anche nell'ambito di ulteriori Agenzie e Direzioni regionali, nonché delle Organizzazioni Professionali operanti in materia di agricoltura;
  - i) di gestire eventuali focolai di influenza aviaria secondo le modalità previste dal Manuale Operativo predisposto dal Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria;
- 3) di affidare alla Direzione Regionale Agricoltura di concerto con la Direzione Regionale Tutela della Salute Sistema Sanitario regionale e la Direzione Regionale Ambiente la realizzazione di un programma di controlli integrativi del piano nazionale di monitoraggio di cui all'ordinanza ministeriale del 22 ottobre 2005 sulla fauna selvatica, in collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, l'Agenzia Regionale per i parchi e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.).
- 4) di affidare alla Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario regionale di concerto con la Direzione Regionale Agricoltura la predisposizione e l'aggiornamento periodico della documentazione tecnico-informativa da utilizzare nell'ambito di campagne di comunicazione rivolte agli operatori del settore avicolo ed ai consumatori.

In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza delle generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

leg

